

REGOLAMENTO DEI “WARRANT ELETTRA INVESTIMENTI 2015 – 2021”

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

“**AIM Italia**” significa il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.

“**Azioni Ordinarie**” significa le azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare.

“**Azioni di Compendio**” significa le massime n. 4.500.000 azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant.

“**Borsa**” significa Borsa Italiana S.p.A..

“**Dividendi Straordinari**” significa le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che l’Emittente qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica di dividendi.

“**Emittente**” significa Elettra Investimenti S.p.A., con sede in Latina, Via Duca del Mare, n. 19.

“**Intermediario**” significa un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” significa Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“**Periodi di Esercizio**” significa, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio e il Quinto Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo di Esercizio, il Quarto Periodo di Esercizio, il Quinto Periodo di Esercizio, il Sesto Periodo di Esercizio e il Settimo Periodo di Esercizio

“**Prezzi di Esercizio**” - “**Prezzo di esercizio**” significa, complessivamente, il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio, il Quarto Prezzo di Esercizio, il Quinto Prezzo di Esercizio, il Sesto Prezzo di Esercizio e il Settimo Prezzo di Esercizio.

“**Primo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 5 ottobre 2015 e il 16 ottobre 2015 compresi.

“**Primo Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant e sottoscritta nel corso del Primo Periodo di

Esercizio, pari al prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni maggiorato del 25% ovvero pari a euro 7,50.

“Quarto Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 2 ottobre 2018 e il 15 ottobre 2018 compresi.

“Quarto Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant e sottoscritta nel corso del Quarto Periodo di Esercizio, pari al prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni maggiorato del 35% e uguale al Terzo Prezzo di Esercizio ovvero pari a euro 8,10.

“Quinto Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 3 ottobre 2019 e il 14 ottobre 2019 compresi.

“Quinto Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant e sottoscritta nel corso del Quinto Periodo di Esercizio, pari al prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni maggiorato del 35% e uguale al Terzo Prezzo di Esercizio ovvero pari a euro 8,10.

“Regolamento” significa il presente regolamento dei Warrant.

“Secondo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 3 ottobre 2016 e il 14 ottobre 2016 compresi.

“Secondo Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant e sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari al prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni maggiorato del 30% ovvero pari a euro 7,80.

“Sesto Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 1 ottobre 2020 al il 14 ottobre 2020 compresi.

“Sesto Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant e sottoscritta nel corso del Sesto Periodo di Esercizio, pari al prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni maggiorato del 50% ovvero pari a euro 9,00.

“Settimo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 1 ottobre 2021 e il 14 ottobre 2021 compresi.

“Settimo Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant e sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, pari al prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni maggiorato del 50% ovvero pari a euro 9,00.

“Termine di Scadenza” significa 14 ottobre 2021.

“Terzo Periodo di Esercizio” significa il periodo ricompreso tra il 2 ottobre 2017 e il 13 ottobre 2017 compresi.

“**Terzo Prezzo di Esercizio**” significa il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dall’esercizio dei Warrant e sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, pari al prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni maggiorato del 35% ovvero pari a euro 8,10.

“**Warrant**” significa i warrant denominati “Warrant Elettra Investimenti 2015 - 2021”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 11 febbraio 2015, che ha disposto, *inter alia*:

- un’emissione di massimi n. 4.500.000 Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere 1 (una) azione dell’Emittente, abbinati gratuitamente alle azioni in circolazione alla data dell’11 febbraio 2015 e, altresì, alle Azioni Ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale destinato al collocamento sull’AIM Italia nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni n. 1 (una) Azione Ordinaria detenuta;
- un’emissione in via scindibile di massime n. 4.500.000 Azioni di Compendio, godimento regolare, riservate all’esercizio dei predetti Warrant per un importo pari al Prezzo di Esercizio, salvo eventuali modifiche intervenute ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra richiamate delibere assembleari – avranno diritto a sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di cui al presente Regolamento nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (uno) Warrant presentato per l’esercizio.

I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Salvo quanto previsto all’Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio, del Terzo Periodo di Esercizio, del Quarto Periodo di Esercizio, del Quinto Periodo di Esercizio, del Sesto Periodo di Esercizio e del Settimo Periodo di Esercizio in ragione di 1 (una) nuova Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l’esercizio, rispettivamente al Primo Prezzo di Esercizio, al Secondo Prezzo di Esercizio, al Terzo Prezzo di Esercizio, al Quarto Prezzo di Esercizio, al Quinto Prezzo di Esercizio, al Sesto Prezzo di Esercizio e al Settimo Prezzo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all’Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei Periodi di Esercizio e dovranno

essere presentate all'Intermediario aderente alla Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati.

Anche ai fini di quanto previsto nei successivi Articoli, l'emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli, delle Azioni di Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di borsa aperta dal termine ultimo di uno dei Periodi di Esercizio in cui è presentata la richiesta.

Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie alla data di emissione delle Azioni di Compendio.

Il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Esercizio, il Terzo Prezzo di Esercizio, il Quarto Prezzo di Esercizio, il Quinto Prezzo di Esercizio, il Sesto Prezzo di Esercizio e il Settimo Prezzo di Esercizio dovranno essere integralmente versati all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo.

Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascun Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a:

(Pcum - Pex) nel quale:

- **Pcum** rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali

“*cum diritto*” delle Azioni Ordinarie dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

- **Pex** rappresenta la media aritmetica semplice degli primi cinque prezzi ufficiali “*ex diritto*” delle Azioni Ordinarie dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni Ordinarie;

- (b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;
- (c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell’Emittente o delle sue controllate e/o collegate ai sensi dell’art. 2441, comma 8°, cod. civ. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;
- (e) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4° e 5°, cod. civ., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;
- (f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni Ordinarie, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Ordinarie;
- (g) operazioni di fusione o scissione in cui l’Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;
- (h) distribuzione di Dividendi Straordinari, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del Dividendo Straordinario.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio con modalità normalmente accettate e con criteri compatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) e (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui per effetto di quanto previsto, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all’unità inferiore, e

non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà altresì data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3, anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dai Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

- (a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione;
- (b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni, in modo da poter consentire la partecipazione a detta Assemblea;
- (c) qualora, ai sensi dello statuto, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle Azioni Ordinarie il cui termine di adesione non cada durante i Periodi di Esercizio. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro il termine di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, in modo da poter eventualmente aderire a detta offerta apportando alla stessa le Azioni di Compendio;
- (d) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di Dividendi Straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del Dividendo Straordinario;
- (e) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuitamente nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)). In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (e), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema

di gestione accentrata della Monte Titoli.

9. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza.

I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. Quotazione

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia.

Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR e mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria delle società per azioni.

Senza necessità di preventivo assenso da parte dei portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant.

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Roma.